

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 991)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(PELLA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SEGNI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

### Norme sulla cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. — La legislazione italiana sulla cittadinanza consiste, come è noto, nella legge fondamentale 13 giugno 1912, numero 555 e relativo regolamento di esecuzione 2 agosto 1912, n. 949, nonché nei successivi regio decreto-legge 10 settembre 1922, n. 1387 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1418 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), legge 31 gennaio 1926, n. 108, regio decreto legge 1 dicembre 1934, n. 1997, (convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 517), legge 21 agosto 1939, n. 1241, decreto legislativo del Copo provvisorio dello Stato 25 settembre

1947, n. 1249, decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, legge 26 novembre 1950, n. 127 e legge 9 gennaio 1956, n. 27.

Le norme sancite nella legge del 1912 risposero alle condizioni del tempo in cui questa fu promulgata; ma negli ultimi tempi si sono dimostrate non corrispondenti ai nuovi bisogni ed ai mutati indirizzi manifestatisi in questo settore, anche nelle legislazioni straniere. Erano perciò necessarie nuove disposizioni legislative dirette a regolare più modernamente la materia della cittadinanza, che non poteva continuare ad essere

governata da norme in parte non più corrispondenti alle attuali esigenze.

Il nuovo disegno di legge, elaborato da una Commissione interministeriale, la quale vi ha dedicato molto tempo e lunghi lavori, si propone infatti di venire incontro a siffatte necessità recenti, pur non discostandosi dai fondamentali principi in materia di cittadinanza che, già luminosamente enunciati dalla scuola italiana alla metà del secolo scorso e quindi trasfusi negli articoli 4-15 del Codice civile del 1865, informano di sè la legge del 1912 che ora si tratta di emendare ed integrare.

Il disegno di legge comprende quindici articoli e otto disposizioni transitorie e finali.

I primi tre articoli (riguardanti rispettivamente l'attribuzione della cittadinanza per nascita, per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, e l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita) sono rimasti pressochè immutati rispetto al testo precedente. Modificata è invece la formulazione dell'articolo 4 relativo alla concessione della cittadinanza italiana allo straniero con decreto presidenziale: ai casi considerati dalla vecchia legge se ne sono aggiunti degli altri, che prevedono tale concessione anche allo straniero del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi vi risiede da almeno tre anni, allo straniero che è stato adottato da un cittadino italiano e risiede nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione.

Niente è innovato circa la necessità che la persona a cui la cittadinanza è concessa presti giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle altre leggi dello Stato. È stato rimesso in vigore il disposto dell'articolo 6 della legge del 1912 (che era stato abrogato nel 1934) aggiungendovi un caso nuovo: cosicchè oggi la cittadinanza può essere concessa con decreto presidenziale (non più con legge) allo straniero che ha reso eminenti servizi all'Italia (articolo 7) e altresì quando ricorra un ec-

cezionale interesse dello Stato (articolo 5).

L'articolo 7 della legge del 1912 è stato riprodotto al secondo comma dell'articolo 7 del disegno di legge, riguardante la perdita della cittadinanza, con qualche modificazione: è stato soppresso l'inciso « Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali », ovviamente non necessario poichè l'accordo internazionale debitamente approvato può sempre derogare alla legislazione interna; e le parole « nato e residente » sono state sostituite dal termine « residente ». Ciò allo scopo di includere nella sfera di applicazione della disposizione non solo i casi di doppia cittadinanza « *june soli* », ma anche quelli « *jure sanguinis* », casi frequenti, potendo verificarsi sia per il fatto della nascita da padre in possesso di doppia cittadinanza, sia per il fatto della nascita da padre italiano e madre straniera.

Un'aggiunta importante è fatta in tema di riacquisto della cittadinanza: l'articolo 8 del disegno di legge non lo ammette a favore di chi abbia esercitato un'attività civile o militare alle dipendenze di uno Stato straniero in guerra con l'Italia.

Un'innovazione fondamentale è apportata in tema di cittadinanza della donna maritata, dando così alla nuova legge un'impronta più liberale rispetto all'antica. Questa, in armonia alle concezioni allora dominanti, non permetteva alla donna maritata di assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esistesse separazione personale tra i coniugi (articolo 10).

Da più parti veniva richiesto un ammodernamento di tale norma per allinearla con le altre legislazioni informate a uno spirito più aperto alle esigenze della donna considerata pari all'uomo e quindi libera di esprimere un'autonoma volontà riguardo al proprio *status civitatis*. Ben quarantotto sono ormai gli Stati che non impongono più alla donna di seguire necessariamente la cittadinanza del marito. Inoltre furono presentate in passato alle Camere alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare tendenti appunto a questo scopo, di cui si doveva tener conto nella formulazione del nuovo organico disegno di legge.

Pertanto l'articolo 9 di quest'ultimo permette alla donna straniera che abbia contratto matrimonio nello Stato al quale appartiene con un cittadino ivi residente, di conservare la propria cittadinanza se la legge del detto Stato lo consente; e parallelamente alla donna cittadina che si marita ad uno straniero, di conservare la cittadinanza italiana.

L'articolo 10 poi, a differenza dell'articolo 11 della legge vigente per cui la moglie doveva seguire i mutamenti di cittadinanza del marito, consente alla donna di conservare la propria cittadinanza.

Sostanzialmente invariato rimane l'articolo riguardante il figlio minore non emancipato di chi acquista, recupera o perde la cittadinanza.

È stato infine necessario inserire un gruppo di disposizioni transitorie e finali che hanno un carattere attuale, in quanto si riferiscono a situazioni che traggono origine dagli avvenimenti bellici e dall'applicazione del Trattato di Pace.

Così l'articolo 16 regola la posizione di coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana dell'Egeo, stabilendo che essi acquistano la cittadinanza italiana, salvo che dichiarino di rinunciarvi entro un anno dalla entrata in vigore della legge.

Di coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito delle cessioni di territori avvenute in applicazione degli articoli 14 e 23 del Trattato di Pace si occupa lo articolo 17, parificandoli, ad ogni effetto, agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

L'articolo 18 è stato formulato in vista di sanare la situazione di coloro che, essendo residenti al 10 giugno 1940 in uno dei territori ceduti in forza del Trattato di Pace, hanno perduto la cittadinanza italiana per non avere esercitato nei termini prescritti la facoltà preveduta dal Trattato di optare per la cittadinanza italiana: essi ora possono riacquistarla facendone dichiarazione entro

un anno dall'entrata in vigore della legge e stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione. Tuttavia, come salvaguardia nei confronti di elementi indesiderabili, è stabilito che il riacquisto della cittadinanza nei casi previsti dall'articolo è inefficace se il Governo lo inibisce.

Inoltre è da precisare che le disposizioni di tale articolo non daranno automaticamente agli interessati, con l'entrata in vigore della legge, il diritto di pretendere prestazioni di carattere economico da parte dello Stato: chè infatti per quanto riguarda eventuali indennizzi o retribuzioni a carico dello Stato ed a favore delle persone di cui ai commi I e II dell'articolo 18, si provvederà a parte con apposite norme legislative.

Le donne italiane che avevano sposato cittadini albanesi, al tempo dell'unione fra Italia e Albania, sono prese in considerazione dall'articolo 19, secondo cui la donna che ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con uno straniero appartenente ad uno Stato i cui cittadini, al tempo del matrimonio, erano ammessi al godimento dei diritti civili e politici in Italia può riacquistare la cittadinanza italiana facendone dichiarazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 20, occupandosi delle donne che hanno perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio contratto con uno straniero dopo il 10 giugno 1940, dispone che esse possono riacquistarla qualora risiedano nel territorio della Repubblica da almeno un anno e ne facciano dichiarazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Infine, in considerazione del fatto che all'Italia è stata affidata dalle Nazioni Unite l'amministrazione fiduciaria della Somalia, lo articolo 21 stabilisce che agli effetti delle condizioni per l'acquisto, la perdita ed il riacquisto della cittadinanza, è parificata alla residenza nel territorio della Repubblica la residenza in un territorio affidato all'Italia in amministrazione fiduciaria.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È cittadino per nascita:

- 1) il figlio di padre cittadino;
- 2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova contraria nato nel territorio della Repubblica.

## Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro l'anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi indicati dall'articolo 279 del Codice civile.

## Art. 3.

Lo straniero, del quale il padre o la madre o l'avo paterno sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica, diviene cittadino:

- 1) se presta effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane o assume un pubblico impiego dello Stato;
- 2) se compiuto il ventunesimo anno risiede nel territorio della Repubblica e dichiara entro il ventiduesimo anno di volere acquistare la cittadinanza italiana.

## Art. 4.

La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

- 1) allo straniero, del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risieda da almeno tre anni;
- 2) allo straniero che ha prestato servizio per cinque anni allo Stato italiano anche all'estero;
- 3) allo straniero che risieda da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;
- 4) allo straniero che risieda da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e ha contratto matrimonio con una cittadina italiana;
- 5) alla straniera che, avendo sposato all'estero un cittadino italiano di cui non ha acquistato la cittadinanza a norma del primo comma dell'articolo 9, risiede da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
- 6) allo straniero che è stato adottato da un cittadino italiano e risiede nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;

7) allo straniero che ha reso eminenti servizi all'Italia.

La cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle donne maritate salvo che siano legalmente separate e salva l'ipotesi di cui al n. 5.

#### Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero quando ricorre un eccezionale interesse dello Stato.

#### Art. 6.

Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato.

#### Art. 7.

Perde la cittadinanza:

1) chi acquista volontariamente la cittadinanza di uno Stato straniero e risiede all'estero o vi stabilisce la residenza;

2) chi, avendo acquistato una cittadinanza straniera senza concorso della sua volontà, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e risiede all'estero o vi stabilisce la residenza.

Il cittadino residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino dalla nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunciarvi.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti nei comma precedenti non ha ef-

fetto per la durata dello stato di guerra nei confronti di coloro che, essendo soggetti agli obblighi del servizio militare, hanno acquistato una cittadinanza straniera o rinunciato a quella italiana durante lo stato di guerra.

Perde la cittadinanza chi, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da un Governo estero o da un ente pubblico straniero o da un ente internazionale, al quale l'Italia non partecipa, ovvero essendo entrato al servizio militare di uno Stato estero, vi persiste nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare entro un termine fissato. La perdita della cittadinanza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato su proposta del Ministro dell'interno, e può essere dichiarata anche in mancanza d'intimazione, ove l'impiego, la carica o il servizio militare non sia stato abbandonato malgrado l'esistenza dello stato di guerra tra l'Italia e lo Stato straniero.

#### Art. 8.

Chi ha perduto la cittadinanza a norma dell'articolo 7 la riacquista:

1) se presta effettivo servizio militare nelle forze armate italiane o assume un pubblico impiego dello Stato;

2) se dichiara di rinunciare alla cittadinanza straniera o prova di aver abbandonato l'impiego, la carica o il servizio militare all'estero esercitati nonostante l'intimazione del Governo italiano preveduta allo articolo 7 ed in entrambi i casi ha stabilito o stabilisce entro un anno la residenza nel territorio della Repubblica.

3) se, avendo perduto la cittadinanza a norma del 1° comma dell'articolo 7, risiede nel territorio della Repubblica da almeno tre anni e non dichiara, entro il detto termine, di voler conservare la cittadinanza straniera.

Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi, giusta l'ultimo com-

ma dell'articolo 7, abbia esercitato un'attività civile o militare alle dipendenze di uno Stato straniero in guerra con l'Italia.

Nei casi indicati ai numeri 2 e 3 è inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisce. Tale facoltà può esercitarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di un anno dal compimento delle condizioni stabilite nei detti numeri.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senza stabilire la residenza nel territorio della Repubblica:

a) in favore di chi abbia da oltre un anno abbandonato la residenza nello Stato al quale apparteneva per trasferirla in altro Stato estero del quale non ha assunto la cittadinanza;

b) in favore di chi, essendo stato nei suoi confronti annullato o revocato per qualsiasi motivo l'acquisto della cittadinanza straniera, ne fa domanda.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma precedente il riacquisto è subordinato alla autorizzazione del Governo, concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

#### Art. 9.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La stessa norma si applica alla donna straniera che contragga matrimonio nello Stato al quale appartiene con un cittadino ivi residente semprechè non dichiarì, entro tre mesi dalla celebrazione del matrimonio, di voler conservare la propria cittadinanza se la legge del detto Stato lo consente.

La donna straniera, che ha acquistata la cittadinanza italiana, a norma del comma precedente, la conserva anche in caso di scioglimento del matrimonio, salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana sempre che acquisti col matrimonio quella del marito o già la possiede, e non dichiarì, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, di voler conservare la cittadinanza italiana. In caso di scioglimento del matrimonio o di separazione personale essa riacquista la cittadinanza italiana se dichiara di volerla riacquistare.

La donna divenuta straniera a norma del comma precedente qualora essa od il marito abbia perduto la cittadinanza straniera, riacquista quella italiana facendone dichiarazione, anche se abbia acquistato, senza concorso della propria volontà, la cittadinanza di un terzo Stato.

#### Art. 10.

Se il marito straniero diviene cittadino la moglie che abbia comune con lui la residenza nel territorio della Repubblica acquista la cittadinanza italiana semprechè entro tre mesi non dichiarì di voler conservare la cittadinanza straniera. Negli altri casi la moglie diventa cittadina qualora dichiarì di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla moglie legalmente separata.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che ha comune con lui la residenza all'estero, ed ha acquistato la cittadinanza del marito senza concorso della volontà propria, perde la cittadinanza italiana se dichiarì di rinunciarvi.

La moglie, che abbia perduto la cittadinanza italiana a norma del comma precedente, può acquistarla secondo le disposizioni dell'articolo 9.

#### Art. 11.

Il figlio minore non emancipato di chi acquista o recupera la cittadinanza diviene cittadino, salvo che, risiedendo nello Stato al quale appartiene, ne conservi la cittadinanza. Tuttavia può entro un anno dal rag-

giungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana, qualora abbia conservato o riacquistato la cittadinanza di origine e risieda all'estero.

Salvo quanto è stabilito nell'articolo 7, il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza diviene straniero qualora abbia comune la residenza col genitore che esercita la patria potestà o i diritti da essa derivanti e acquisti la cittadinanza di uno Stato straniero. Sono applicabili nei suoi confronti le disposizioni degli articoli 3 e 8.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al figlio sul quale la patria potestà o i diritti da essa derivanti è esercitata dalla madre, salvo che questa muti la cittadinanza per effetto del passaggio a nuove nozze.

Il figlio minore non emancipato di donna cittadina, la quale dopo lo scioglimento del matrimonio eserciti su di lui la patria potestà diventa cittadino, ma può dichiarare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, di rinunciare alla cittadinanza italiana purchè abbia la cittadinanza straniera del padre e risieda all'estero.

#### Art. 12.

Salvo quanto è previsto negli articoli 9 e 10 l'acquisto, il riacquisto o la perdita della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

I decreti del Presidente della Repubblica previsti dall'articolo 4, numeri dall'1 al 6, e all'articolo 8, lettere *a)* e *b)*, e le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana previste all'articolo 7, numero 2, della presente legge, sono soggetti alle tasse stabilite per gli analoghi atti elencati ai numeri da 1 a 3 della tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 e successive modifiche ed aggiunte; la tassazione è regolata dalle note, in quanto applicabili, riportate a mar-

gine dei citati numeri 1 e 3 della tabella sopraindicata.

#### Art. 13.

Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento previsti dalla presente legge possono essere fatte all'ufficiale dello stato civile del Comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un agente diplomatico o consolare all'estero, ovvero agli altri pubblici ufficiali a tale scopo indicati dalle leggi o dai regolamenti.

#### Art. 14.

Chiunque risieda nel territorio della Repubblica e non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce allo esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

#### Art. 15.

Sono ritenute valide ai fini di questa legge le dichiarazioni avanti le autorità competenti in Italia e all'estero solo se rese da persone maggiorenni o emancipate.

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 16.

Coloro che sono in possesso della cittadinanza determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, sull'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso in base alle disposizioni del Trattato di Losanna, acquistano la cittadinanza italiana, salvo che dichiarino di rinunciare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La rinuncia importa la perdita della cittadinanza italiana ad ogni effetto.

#### Art. 17.

Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito delle cessioni dei territori,

avvenute in applicazione degli articoli 14 e 23 del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, sono parificati, ad ogni effetto, agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Questa disposizione si applica anche ai discendenti delle persone indicate nel comma precedente.

#### Art. 18.

Coloro che, essendo residenti al 10 giugno 1940 in uno dei territori ceduti in forza del Trattato di Pace 10 febbraio 1947, hanno perduta la cittadinanza italiana per non aver esercitato nei termini prescritti la facoltà di optare per la cittadinanza italiana preveduta dal detto Trattato e dagli accordi complementari, possono riacquistarla facendone dichiarazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e stabilendo la residenza nel territorio della Repubblica entro un anno dalla dichiarazione.

La disposizione precedente si applica anche a coloro che hanno fatto dichiarazione di opzione per la cittadinanza italiana non accettata o non definita dallo Stato cessionario al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Non è richiesto il trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica per coloro che hanno perduto la cittadinanza dello Stato cessionario senza acquistarne una altra.

Il riacquisto della cittadinanza nei casi preveduti dal presente articolo è inefficace se il Governo lo inibisce. Tale facoltà può esercitarsi dal Governo entro un anno dal compimento delle condizioni stabilite nel presente articolo, mediante decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno.

#### Art. 19.

La donna che ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con uno straniero appartenente ad uno Stato i cui cittadini, al

tempo del matrimonio, erano ammessi al godimento dei diritti civili e politici in Italia, può riacquistare la cittadinanza italiana facendone dichiarazione entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 20.

La donna che ha perduto la cittadinanza, a norma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per effetto del matrimonio contratto con uno straniero dopo il 10 giugno 1940, la riacquista qualora risieda nel territorio della Repubblica da almeno un anno e ne faccia dichiarazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 21.

Agli effetti delle condizioni per l'acquisto, la perdita ed il riacquisto della cittadinanza, è parificata alla residenza nel territorio della Repubblica la residenza in un territorio affidato all'Italia in amministrazione fiduciaria.

#### Art. 22.

Restano ferme le disposizioni della legge 21 agosto 1939, n. 1241, contenente norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige, del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sulla revisione delle opzioni degli alto-atesini, e della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia.

#### Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.